

Statuto

ART. 1

(Denominazione e Sede)

Nella circoscrizione territoriale della Sezione di Cave (RM) dell'Associazione Nazionale Carabinieri, è costituita, nel rispetto del Codice Civile, del D.Lgs. 117/2017 e della normativa in materia l'Ente del Terzo Settore, l'organizzazione di volontariato denominata "**Gruppo di Volontariato dell'Associazione Nazionale Carabinieri Sezione di Cave (RM)**" (O.d.V.).

L'Organizzazione ha sede legale in **Via Leonardo da Vinci, SNC**, i contenuti e la struttura sono democratici, la durata è illimitata e non persegue fini di lucro.

Il trasferimento della sede legale non comporta modifica statutaria se avviene all'interno dello stesso Comune con delibera del Comitato esecutivo, ma deve essere comunicato entro trenta giorni dal verificarsi dell'evento agli Enti gestori di pubblici registri presso i quali l'Organizzazione è iscritta.

La denominazione dell'Organizzazione sarà autonomamente integrata dall'acronimo ETS (Ente Terzo Settore) solo successivamente e per effetto al RUNTS (Registro Unico Nazionale Terzo Settore).

ART. 2

(Statuto)

L'Organizzazione di volontariato:

- è disciplinata dal presente statuto;
- agisce nei limiti del Decreto Legislativo 3 luglio 2017 nr.117, delle relative norme di attuazione, della legge regionale e dei principi generali dell'ordinamento giuridico;
- si ispira ai principi contenuti nello Statuto Organico dell'Associazione Nazionale Carabinieri - approvato con Decreto Presidenziale n. 1286 del 25 luglio 1956 e successive modifiche. Quale segno distintivo, l'organizzazione si fregia del logo e delle denominazioni dell'Associazione Nazionale Carabinieri, secondo la procedura di cui al successivo art. 31.

L'assemblea delibera l'eventuale regolamento di esecuzione dello statuto per la disciplina degli aspetti organizzativi più particolari.

ART. 3

(Efficacia dello statuto)

Lo statuto vincola alla sua osservanza gli aderenti all'Organizzazione; esso costituisce la regola fondamentale di comportamento dell'attività dell'Organizzazione.

ART. 4

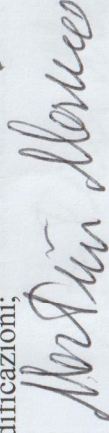
(Finalità e attività)

L'Organizzazione opera di norma nel territorio di competenza della Sezione ANC di Cave (RM).

In casi particolari essa può impiegare i propri aderenti in altre sedi ma solo dietro preventivo consenso dei competenti organi dell'ANC.

Essa esercita in via esclusiva o principale alcune attività elencate all'art.5 del D.Lgs. 117/2017 lettere:

- a) interventi e servizi sociali ai sensi dell'articolo 1, commi 1 e 2, della legge 8 novembre 2000, n. 328, e successive modificazioni, e interventi, servizi e prestazioni di cui alla legge 5 febbraio 1992, n. 104, e alla legge 22 giugno 2016, n. 112, e successive modificazioni;
- e) interventi e servizi finalizzati alla salvaguardia e al miglioramento delle condizioni dell'ambiente e all'utilizzazione accorta e razionale delle risorse naturali, con esclusione dell'attività, esercitata abitualmente, di raccolta e riciclaggio dei rifiuti urbani, speciali e pericolosi, nonché alla tutela degli animali e prevenzione del randagismo, ai sensi della legge 14 agosto 1991, n. 281;
- f) interventi di tutela e valorizzazione del patrimonio culturale e del paesaggio, ai sensi del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, e successive modificazioni;



- i) organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale di cui al presente articolo;
- k) organizzazione e gestione di attività turistiche di interesse sociale, culturale o religioso;
- u) beneficenza, sostegno a distanza, cessione gratuita di alimenti o prodotti di cui alla legge 19 agosto 2016, n. 166, e successive modificazioni, o erogazione di denaro, beni o servizi a sostegno di persone svantaggiate o di attività di interesse generale a norma del presente articolo;
- v) promozione della cultura della legalità, della pace tra i popoli, della nonviolenza e della difesa non armata;
- z) riqualificazione di beni pubblici inutilizzati o di beni confiscati alla criminalità organizzata.

L'Organizzazione persegue tali attività di interesse generale mediante:

- la promozione e la tutela dei diritti della persona mediante l'assistenza e/o la vigilanza, prioritariamente nei confronti di portatori di handicap, anziani, emarginati, minori;
- la protezione, la conservazione e la valorizzazione dell'ambiente, della cultura e del patrimonio storico ed artistico, nonché la promozione e lo sviluppo delle attività connesse;
- supporto alle autorità locali nella gestione di cerimonie ed eventi;
- supporto alle forze di polizia locali nei limiti e nelle forme stabilite dalla legge (Osservazione e Segnalazione);
- compartecipazione con altri organismi nel segnalamento di situazioni pericolose per la sicurezza e l'incolumità dei cittadini.

Non è prevista l'attività di protezione civile. Solo in casi eccezionali e per particolari esigenze in ambito locale possono affiancare i volontari della protezione civile in soccorso alla popolazione.

L'Organizzazione può inoltre svolgere, a norma dell'art. 6 del Codice del terzo Settore, attività diverse da quelle di interesse generale sopra indicate purché secondarie e strumentali rispetto a queste ultime secondo criteri e limiti definiti con apposito Decreto ministeriale. Tali attività sono individuate con apposita delibera dell'Assemblea.

L'Organizzazione può esercitare anche attività di raccolta fondi - attraverso la richiesta a terzi di donazioni, lasciti e contributi di natura non corrispettiva - al fine di finanziare le proprie attività di interesse generale e nel rispetto dei principi di verità, trasparenza e correttezza nei rapporti con i sostenitori e con il pubblico.

L'Organizzazione svolge inoltre attività di sensibilizzazione ed informazione del pubblico sui temi attinenti alle proprie finalità, si avvale di ogni strumento utile al raggiungimento degli scopi sociali ed in particolare della collaborazione con gli Enti Locali, anche attraverso la stipula di apposite convenzioni, ovvero con altri enti aventi scopi analoghi o connessi con i propri.

Per l'attività di interesse generale prestata l'Organizzazione può ricevere soltanto il rimborso delle spese autorizzate ed effettivamente sostenute e documentate.

ART. 5 **(Aderenti)**

Sono aderenti all'Organizzazione i Soci che ne fanno richiesta ed hanno sottoscritto il presente atto, ne condividono le finalità e, mosse da spirito di solidarietà, si impegnano concretamente per realizzarle. L'ammissione all'Organizzazione è accolta dal Comitato esecutivo.

Tutti gli aderenti debbono essere soci dell'Associazione Nazionale Carabinieri ed essere in regola con l'iscrizione presso una qualunque sezione dell'Associazione stessa.

Gli aderenti che prestano attività di volontariato sono assicurati contro gli infortuni e le malattie connesse allo svolgimento dell'attività stessa, nonché per la responsabilità civile per eventuali danni cagionati a terzi dall'esercizio dell'attività medesima *ai sensi dell'art. 18 del D.Lgs. 117/2017.*

Marzia D'Amico

ART. 6 (Diritti e doveri degli associati)

I soci dell'Organizzazione hanno:

1) il diritto di:

- partecipare alle assemblee e di votare direttamente o per delega;
- eleggere gli organi sociali e di essere eletti negli stessi;
- essere informati sulle attività dell'organizzazione e controllarne l'andamento;
- essere rimborsati delle spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata ai sensi della legge;
- prendere atto dell'ordine del giorno delle assemblee, prendere visione del rendiconto economico-finanziario, consultare i verbali;
- esprimere il proprio voto;

2) il dovere di:

- rispettare il presente statuto, il regolamento e le delibere legalmente adottate dall'Organizzazione;
- svolgere la propria attività in favore delle comunità e del bene comune in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro, anche indiretti ed esclusivamente per fini di solidarietà, attenendosi in fase di impiego alle disposizioni impartite dai responsabili;
- versare la quota associativa secondo l'importo annualmente stabilito;
- partecipare alle attività formative propedeutiche e di sostegno per l'impiego dell'Organizzazione;
- osservare le norme statutarie e regolamentari ANC.



ART. 7 (Qualità di volontario)

La qualità di volontario è incompatibile con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di lavoro retribuito con l'Organizzazione.

ART. 8 (Perdita della qualifica di socio)

La qualità di associato si perde per morte, recesso e esclusione.
Gli associati cessano di appartenere all'Organizzazione per:

- decesso;
- dimissioni volontarie: ogni associato può recedere dall'Organizzazione in qualsiasi momento dandone comunicazione scritta al Comitato esecutivo, tale recesso avrà decorrenza immediata;
- decadenza: mancato versamento della quota associativa per almeno un anno;
- perdita di qualità di socio dell'Associazione Nazionale Carabinieri;
- esclusione: la qualità di associato si perde inoltre nel caso in cui la persona compia atti in violazione delle previsioni dello Statuto, dell'eventuale regolamento nonché delle delibere approvate dagli organi associativi, tenga un comportamento lesivo dell'immagine dell'Associazione, o qualora intervengano gravi motivi che rendano incompatibile la prosecuzione del rapporto associativo. Il Comitato esecutivo delibera il provvedimento di esclusione, previa contestazione degli addebiti e sentito l'associato interessato, se richiesto dallo stesso. Il provvedimento di esclusione dovrà essere comunicato con lettera raccomandata all'interessato, che potrà ricorrere entro trenta giorni all'Assemblea. In tal caso il Presidente deve provvedere alla convocazione dell'Assemblea entro quindici giorni dal ricevimento della richiesta e l'Assemblea deve essere tenuta entro trenta giorni dalla convocazione.

ART. 9 (Gli Organi sociali)

Gli organi dell'Associazione sono:

- a) l'Assemblea degli Associati;
- b) il Comitato esecutivo;
- c) il Presidente;

d) l'Organo di controllo (eventuale).

Tutte le cariche associative sono elettive, sono svolte a titolo gratuito e hanno durata quinquennale; per gli associati che ricoprono cariche è ammesso il solo rimborso delle spese effettivamente sostenute ai sensi dell'art. 6 del presente Statuto.

ART. 10

(Assemblea degli aderenti)

1. L'Assemblea, composta dai soci aderenti, è il massimo organo deliberante dell'Organizzazione.
2. L'Assemblea è presieduta dal Presidente dell'Organizzazione o, in sua assenza, dal Vicepresidente.
3. L'Assemblea è convocata dal Presidente stesso o da chi ne fa le veci, in via ordinaria almeno una volta l'anno, in occasione dell'approvazione dei bilanci, e in via straordinaria ogni volta che il Presidente lo ritenga necessario, almeno 15 giorni prima del giorno fissato per l'adunanza: è straordinaria quella convocata per la modifica dello statuto o lo scioglimento dell'organizzazione; è ordinaria in tutti gli altri casi.
4. La convocazione può avvenire anche su richiesta motivata di almeno 1/10 dei soci o di almeno 1/3 dei componenti del Comitato esecutivo. In tali casi il Presidente deve provvedere alla convocazione entro 15 giorni dal ricevimento della richiesta e l'Assemblea deve essere tenuta entro 30 giorni dalla convocazione.
5. La comunicazione dovrà contenere la data della riunione, l'orario, il luogo, l'ordine del giorno e l'eventuale data di seconda convocazione. Tale comunicazione può avvenire a mezzo lettera, e-mail, app e servizi di messaggistica, social network (scegliendo le modalità che consentano la maggior diffusione dell'informazione), spedita/divulgata almeno 15 giorni prima della data fissata per l'assemblea al recapito risultante dal libro dei soci oppure mediante avviso affisso nella sede dell'Organizzazione.
6. Possono partecipare all'Assemblea, con diritto di voto e di elettorato attivo e passivo, tutti gli associati, a far data dalla deliberazione di ammissione, purché in regola con il pagamento della quota associativa annuale.
7. Ogni associato ha diritto ad un voto. Gli associati possono farsi rappresentare, mediante delega scritta, da altri associati. Ogni associato può ricevere al massimo una delega conferitagli da altro associato. I voti sono palesi, tranne quelli riguardanti le persone.

Delle riunioni dell'Assemblea è redatto il verbale sottoscritto dal Presidente e dal verbalizzante, conservato presso la sede dell'organizzazione in libera visione di tutti i soci. Copia viene trasmessa, per conoscenza, all'Ispettorato Regionale ANC competente per territorio.

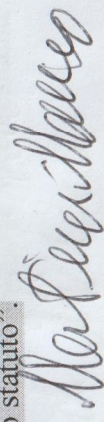
ART. 11

(Compiti dell'Assemblea)

L'Assemblea:

- determina le linee generali programmatiche dell'attività dell'Organizzazione;
- approva il bilancio di esercizio preventivo e consuntivo;
- nomina e revoca i componenti del Comitato esecutivo;
- nomina e revoca, quando previsto, l'Organo di controllo;
- delibera sulla responsabilità dei componenti dell'Organo di controllo e promuove azione di responsabilità nei loro confronti;
- delibera sull'esclusione degli associati;
- delibera sulle modifiche dell'atto costitutivo e dello statuto;
- approva l'eventuale regolamento dei lavori assembleari;
- delibera lo scioglimento, la trasformazione, la fusione o la scissione dell'organizzazione;
- delibera sugli oggetti attribuiti dalla legge, dall'atto costitutivo o dallo statuto alla sua competenza.

Le deliberazioni dell'Assemblea sono adottate a maggioranza semplice dei presenti e rappresentanti, fatto salvo quanto previsto dal successivo art.24 "Modifiche allo statuto".



ART. 12

(Assemblea ordinaria)

L'Assemblea ordinaria è regolarmente costituita in prima convocazione con la presenza, in proprio o per delega, della metà più uno degli aderenti e in seconda convocazione qualunque sia il numero degli aderenti presenti, in proprio o per delega.

L'Assemblea delibera a maggioranza dei voti presenti.

Nelle deliberazioni di approvazione del bilancio e in quelle che riguardano la loro responsabilità, gli amministratori non hanno diritto di voto.

ART. 13

(Assemblea straordinaria)

L'Assemblea straordinaria modifica lo statuto dell'Organizzazione con la presenza di almeno $\frac{3}{4}$ (tre quarti) degli associati e il voto favorevole della maggioranza dei presenti, delibera lo scioglimento e la liquidazione nonché la devoluzione del patrimonio con il voto favorevole di almeno $\frac{3}{4}$ (tre quarti) degli associati.

ART. 14

(Comitato esecutivo)

Il Comitato esecutivo è eletto dall'Assemblea degli aderenti ed è composto da cinque membri, ha i seguenti compiti:

- ❖ fissare le norme per il funzionamento dell'Organizzazione;
- ❖ sottoporre all'approvazione dell'Assemblea i bilanci preventivo e consuntivo annuali;
- ❖ determinare io programma di lavoro in base alle linee di indirizzo contenute nel programma generale approvato dall'Assemblea, promuovendone e coordinandone l'attività ed autorizzandone la spesa;
- ❖ eleggere il Presidente;
- ❖ nominare il Segretario, il Tesoriere e gli eventuali Coordinatori di settore;
- ❖ accogliere o rigettare le domande degli aspiranti aderenti;
- ❖ ratificare nella prima seduta successiva, i provvedimenti di propria competenza adottati dal Presidente per motivi di necessità ed urgenza.

La mancata partecipazione, senza significato motivo, a tre sedute consecutive del Comitato esecutivo determina la decadenza dalla carica.

A sostituire il componente del Comitato esecutivo che per qualsiasi motivo venisse a mancare, sarà il primo dei non eletti. Qualora all'interno del Comitato esecutivo, venisse a mancare la maggioranza dei componenti, si dovrà procedere a nuove elezioni.

Il Presidente della Sezione ANC, che esprime l'Organizzazione, ha facoltà di partecipare "senza diritto di voto ma con diritto di parola" a tutte le riunioni del Comitato esecutivo.

Di norma il Comitato esecutivo resta in carica cinque anni e può essere rinnovato per analogo periodo ma, al fine di mantenere i legami associativi con l'Associazione Nazionale Carabinieri, il Comitato esecutivo decadrà qualora si verificasse, per qualsiasi motivo, il rinnovo del Consiglio Direttivo della Sezione ANC che esprime il presente Gruppo di Volontariati.

ART. 15

(Il Presidente)

Il Presidente, che è anche Presidente delle Assemblee ordinaria e straordinaria degli aderenti e del Comitato esecutivo, è eletto da quest'ultimo nel suo seno e maggioranza di voti.

Esso cessa dalla carica secondo le norme del presente articolo 15 e qualora non ottemperi a quanto disposto da precedente art. 11 comma 4, per dimissioni volontarie e per eventuale revoca decisa dall'assemblea, con maggioranza dei presenti.

Il Presidente rappresenta legalmente l'Organizzazione nei confronti di terzi e in giudizio.

In caso di necessità e di urgenza assume provvedimenti di competenza del Comitato esecutivo, sottoponendoli a ratifica nella prima riunione successiva.

Adotta i provvedimenti finanziari a firma congiunta con il Tesoriere.

In caso di assenza, di impedimento o di cessazione le relative funzioni passano al Vicepresidente.

Dr. Di. Mace

ART. 16

(Organo di controllo)

1. L'Organo di controllo, monocratico, è nominato qualora l'Assemblea lo ritenga opportuno o per obbligo normativo, ai sensi dell'art. 30, comma 2 del D.Lgs. n. 117/2017. Il componente dell'Organo dura in carica tre anni, è rieleggibile e può essere scelto anche fra persone estranee all'Associazione, con riguardo della loro competenza, e deve essere scelto tra i revisori legali iscritti nell'apposito registro.

2. L'Organo di controllo:

- vigila sull'osservanza della legge, dello statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione;
- vigila sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento;
- esercita compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

Il componente dell'Organo di controllo può in qualsiasi momento procedere ad atti di ispezione e di controllo e, a tal fine, può chiedere agli amministratori notizie sull'andamento delle operazioni sociali o su determinati affari.

3. Esso può esercitare inoltre, al superamento dei limiti di cui all'art. 31, comma 1 del D.Lgs. n. 117/2017, la revisione legale dei conti.

ART. 17

(Segretario)

Il Segretario coadiuva il Presidente ed ha i seguenti compiti:

- provvede alla tenuta ed all'aggiornamento del "registro degli aderenti", del "libro dei beni inventariati", del "rapporto annuale delle attività";
- provvede al disbrigo della corrispondenza;
- è responsabile della redazione e della conservazione dei verbali delle riunioni dell'Assemblea e del Comitato esecutivo.

ART. 18

(Tesoriere)

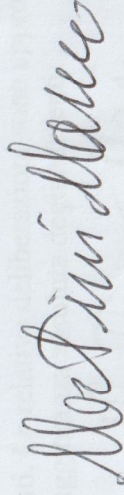
Al Tesoriere sono affidate le competenze amministrative e contabili dell'organizzazione. Sotto la propria responsabilità:

- a) predispone lo schema di progetto del bilancio preventivo, che sottopone al Comitato esecutivo entro il mese di ottobre, e del bilancio consuntivo, che sottopone al Comitato esecutivo entro il mese di marzo;
- b) provvede alla tenuta dei registri e della contabilità dell'organizzazione nonché alla conservazione della documentazione relativa, con l'indicazione nominativa dei soggetti eroganti;
- c) provvede alla riscossione delle entrate e al pagamento delle spese in conformità alle decisioni del Comitato esecutivo, a firma congiunta con il Presidente.

ART. 19

(Coordinatore di settore)

1. In relazione al numero degli aderenti ed alle attività che intende espletare, l'Organizzazione può articolarsi in più settori d'intervento.
2. Il Coordinatore di settore ha la responsabilità operativa e gestionale del settore a lui affidato, ivi compresi gli eventuali materiali di pertinenza del settore stesso. Risponde direttamente al Comitato esecutivo che lo ha nominato.



ART. 20

(Gratuità delle cariche)

1. Tutte le cariche sociali sono gratuite. Esse hanno la durata di cinque anni e possono essere riconfermate. Esse decadono nel medesimo giorno in cui decadono quella della Sezione ANC che ha espresso il Gruppo di Volontariati.
2. Le eventuali sostituzioni o cooptazioni subiscono lo stesso effetto.

ART. 21

(Libri sociali)

1. L'Organizzazione deve tenere, a cura del Comitato esecutivo, i seguenti libri:
 - libro degli associati, contenete il registro degli aderenti e volontari che svolgono le loro attività in modo non occasionale;
 - libro dei beni inventariati;
 - libro delle attività, contenente il registro puntuale ed il rapporto annuale delle attività;
 - libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'Assemblea, contenente i verbali delle riunioni;
 - libro delle adunanze e delle deliberazioni del Comitato esecutivo, contenente i verbali delle riunioni;
2. Il libro delle adunanze e delle deliberazioni degli eventuali altri organi associativi sono tenuti a cura dell'organo cui si riferiscono.

ART. 22

(Risorse economiche)

1. L'Organizzazione trae le risorse economiche per il finanziamento e lo svolgimento della propria attività da:
 - quote associative e contributi degli aderenti;
 - contributi dei privati;
 - contributi della Presidenza Nazionale o da Sezioni dell'ANC;
 - contributi dello Stato, di Enti e di Istituzioni pubbliche;
 - contributi di Organismi Internazionali;
 - donazioni e lasciti testamentari;
 - rimborsi derivanti da convenzioni;
 - entrate derivanti da attività commerciali e produttive marginali;
 - rendite di beni mobili o immobili pervenuti all'Organizzazione a qualunque titolo.
2. I fondi sono depositati presso l'Istituto di credito stabilito dal Comitato esecutivo.
3. Ogni operazione finanziaria è disposta **con firme congiunte del Presidente e del Tesoriere.**

ART. 23

(Quota sociale)

1. La quota associativa a carico degli aderenti è fissata dall'Assemblea, su proposta del Comitato esecutivo. **Essa è annuale, non è frazionabile né ripetibile in caso di recesso o di perdita della qualità di aderente.**
2. Gli aderenti che non sono in regola con il pagamento delle quote sociali non possono partecipare alle riunioni dell'Assemblea né prendere parte alle attività dell'Organizzazione. Essi non sono elettori e non possono essere eletti alle cariche sociali.

ART. 24

(Modifiche allo statuto)

Le proposte di modifica allo statuto possono essere presentate all'Assemblea straordinaria dal Comitato esecutivo o da almeno un terzo degli aderenti. Le relative deliberazioni sono approvate dall'Assemblea stessa con il voto favorevole della maggioranza assoluta degli aderenti all'Organizzazione.

Mauro Mancuso

(Divieto di distribuzione degli utili e obbligo di utilizzo del patrimonio)

L'Organizzazione ha:

- ❖ il divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili e avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale durante la propria vita ai sensi dell'art.8, comma 2, del D.Lgs.117/2017;
- ❖ l'obbligo di utilizzare il patrimonio, comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi, entrate comunque denominate, per lo svolgimento dell'attività statutaria ai fini dell'esclusivo perseguimento delle finalità previste.

ART. 26
(Bilancio)

I documenti di bilancio dell'Organizzazione sono annuali e decorrono dal primo gennaio di ogni anno. Sono redatti ai sensi degli art. 13 e 87 del D.Lgs. 117/2017 e delle relative norme di attuazione. Il bilancio è predisposto dal Tesoriere e redatto nei casi e nei modi previsti dall'art. 14 del D.Lgs. 117/2017. Dopo il parere dell'Organo di controllo (se previsto), il documento viene approvato dall'Assemblea entro 6 mesi dalla chiusura dell'esercizio cui si riferisce il consuntivo

ART. 27
(Convenzioni)

Le convenzioni tra l'Organizzazione di volontariato e le Amministrazioni pubbliche di cui all'art.56 comma 1 del D.Lgs.117/2017 sono deliberate dal Comitato esecutivo che ne determina anche le modalità di attuazione, e sono stipulate dal Presidente dell'Organizzazione, quale suo legale rappresentante.

Possono prevedere esclusivamente il rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate.

Copia di ogni convenzione dovrà essere inviata all'Ispettorato Regionale ANC e custodita, a cura del Presidente, presso la sede dell'Organizzazione.

ART. 28

(Responsabilità dell'Organizzazione)

L'Organizzazione di volontariato risponde, con le proprie risorse economiche, dei danni causati per inosservanza delle convenzioni e dei contratti stipulati.

ART. 29

(Assicurazione dell'Organizzazione)

L'Organizzazione di volontariato può assicurarsi per danni derivanti da responsabilità contrattuale ed extra contrattuale della organizzazione stessa.

ART. 30

(Uso dell'uniforme ANC)

1. L'uso dell'uniforme ANC da parte degli appartenenti all'Organizzazione è prerogativa esclusiva della Presidenza Nazionale ANC, la quale determina quali siano gli elementi distintivi ed i capi che costituiscono l'uniforme che, comunque, deve essere in armonia con quanto stabilito dalle leggi vigenti.
2. Non sono tollerati comportamenti diffamanti a quanto indicato al precedente punto. Le eventuali violazioni da parte di singoli soci comportano il deferimento ai competenti organi ANC.

ART. 31

(Rapporti con l'ANC)

L'Organizzazione è composta da soci ANC per cui essa:

- è tenuta a mantenere con le strutture organizzative ANC sereni rapporti di collaborazione e di proficua convivenza;
- pur godendo di autonomia gestione organizzativa ed amministrativa, svolge le varie attività di volontariato secondo gli orientamenti e le direttive del Presidente della Sezione ANC a cui spetta

Mr. Peter Alden

- il compito di gestire i rapporti dell'ANC con gli Enti e con le strutture del territorio e di occuparsi del coordinamento, dell'indirizzo e del controllo delle attività svolte.
- L'Ispettore Regionale ANC o un suo incaricato possono:
- accedere ai locali dell'Organizzazione previ accordi;
 - verificare i libri contabili o quant'altro costituisca documento ufficiale dell'Organizzazione;
 - partecipare senza diritto di voto, ma con facoltà di parola, alle Assemblee ordinarie e straordinarie degli aderenti e alle riunioni del Comitato esecutivo;
 - richiedere l'intervento e la relazione dell'Organo di controllo (se previsto);
 - richiedere la convocazione d'urgenza del Comitato esecutivo.
- Il Presidente dell'Organizzazione deve comunicare la eventuali adesioni ricevute alle Sezioni ANC di appartenenza dei soci.
- In caso di approvazione di nuove norme statutarie ANC sul volontariato, entro novanta giorni da tale approvazione l'Organizzazione dovrà modificare il presente Statuto.

ART. 32 **(Scioglimento)**

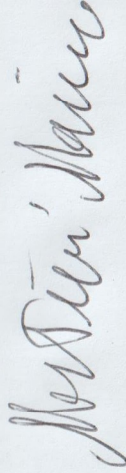
Lo scioglimento dell'Organizzazione avviene per delibera dell'Assemblea, con il voto favorevole di almeno tre quarti degli aderenti.

L'Assemblea provvederà a nominare uno o più liquidatori e delibererà in ordine alla devoluzione del patrimonio, tenedo presente che in caso di scioglimento, cessazione o estinzione dell'Organizzazione tale patrimonio è devoluto, previo parere positivo del competente ufficio afferente al RUNTS e salva diversa destinazione imposta dalla legge, ad altri enti del Terzo Settore o, in mancanza, alla Fondazione Italia Sociale.

Il Suddetto parere e reso entro trenta giorni dalla data di ricezione della richiesta che l'Ente interessato è tenuto ad inoltrare al predetto ufficio con raccomandata a/r o secondo le disposizioni previste dal D.Lgs. 7 marzo 2005, nr.82, decorsi i quali il parere si intende reso positivamente.

ART. 35 **(Norma di rinvio)**

Per quanto non previsto dal presente Statuto si fa riferimento alle vigenti disposizioni in materia di associazioni di volontariato previste dal Codice Civile, alle norme statutarie e regolamentari ANC e al Codice del Terzo Settore (Decreto Legislativo 3 Luglio 2017, n.117).



(il presente Statuto va firmato in ogni sua pagina dal Presidente dell'Organizzazione)